

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1143 del 27/02/2026
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 CA.RE. srl - Autorizzazione Unica relativa all'Impianto di recupero rifiuti non pericolosi, localizzato a Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n.116/D, in Comune di Carpi (MO) - Modifica dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2024-4151 del 29/07/2024. Pratica Arpae n. 22682/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1189 del 27/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – CA.RE. srl - Autorizzazione Unica relativa all'Impianto di recupero rifiuti non pericolosi, localizzato a Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n.116/D, in Comune di Carpi (MO) - Modifica dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2024-4151 del 29/07/2024. Pratica Arpae n. 22682/2025

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Circolare del Ministero dell'Ambiente n.1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027;

il D.M. 28 giugno 2024 n. 127 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - Attuazione art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i."

PREMESSO CHE:

La Ditta CA.RE. srl, con sede legale e operativa a Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n. 116/D, in Comune di Carpi (MO) (di seguito: Ditta) è stata autorizzata con Determina n. DET-AMB-2024-4151 del 29/07/2024 ai sensi dell'art. 208 all'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R3, R5, R12, R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) di rifiuti non pericolosi provenienti da attività produttive e da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, per un quantitativo di rifiuti pari a 40.000 t/a. L'autorizzazione ha validità fino al 29/07/2034.

L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (articoli 124 e 125 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06;
- nulla osta sull'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;

L'attività di gestione rifiuti prevede le seguenti operazioni:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- operazione di recupero R3 sui rifiuti di carta e cartone finalizzata alla produzione di EOW ai sensi del DM 188/2020;
- operazione di recupero R5 sui rifiuti da costruzione e demolizione finalizzata alla produzione di EoW ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/06;
- operazione di recupero R12 su rifiuti di plastica, multimateriale (imballaggi misti, EER 191212), rifiuti ingombranti, inerti, tessili, legno, vetro.

RICHIAMATO l'art. 8 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n° 127 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", il quale prevede che le ditte già autorizzate ai sensi dell'art. 208 presentino, ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al medesimo Decreto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione;

VISTE:

l'istanza che la Ditta ha presentato in data 24/03/2025 (prot. n. 55353) volta ad ottenere l'adeguamento dell'autorizzazione n. DET-AMB-2024-4151 del 29/07/2024 al D.M.127/2024;

l'istanza che la Ditta ha presentato in data 30/06/2025 (prot. n.117433), per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica sopra citata per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero di rifiuti non pericolosi), ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06.

CONSIDERATO CHE:

L'istanza di modifica è finalizzata a:

- incrementare le quantità massime di rifiuti in stoccaggio istantaneo;
- revisionare il lay out degli stoccaggi, anche attraverso la realizzazione di baie di separazione;
- introdurre il codice EER 150203 nel raggruppamento dei Tessili e il Codice EER 170904 nel raggruppamento dei multimateriali per essere sottoposti all'operazione R12 o eventuale messa in riserva R13;
- prevedere, per l'operazione R12 svolta su tessili e vetro, anche la selezione per asportare le frazioni merceologiche differenti (e per i tessili la pressatura), oltre all'accorpamento finalizzato all'ottimizzazione del trasporto.

Non si prevedono modifiche alle emissioni in atmosfera, all'impatto acustico e agli scarichi idrici.

Il nuovo assetto proposto è stato studiato in conformità ai criteri di progettazione ai fini antincendio definiti in occasione della predisposizione della domanda di esame progetto, a cui è seguito parere di conformità dei VVF rilasciato a il 23/05/2025 (prot. n. 10468).

Per la realizzazione delle baie di stoccaggio la Ditta ha trasmesso la pratica edilizia SCIA comprensiva di Documentazione sismica.

DATO ATTO CHE:

Con nota prot. n.124840 del 10/07/2025 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06, in forma simultanea e modalità sincrona, alla quale sono stati invitati: Comune di Carpi, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Consorzio della Bonifica Emilia Centrale, SNAM spa, Comando Provinciale VVF, e la Ditta stessa.

La Conferenza dei Servizi si è riunita in prima seduta e in modalità telematica il giorno 06/08/2025 (Verbale della Conferenza Prot. n.154339 del 01/09/2025), e si è conclusa con la richiesta, da parte degli enti, della documentazione riportata nella richiesta di integrazioni a cura del SAC di ARPAE (prot. n.157536 del 05/09/2025 e prot. n. 160439 del 10/09/2025).

In data 20/11/2025 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (Verbale della Conferenza Prot. n.211921 del 28/11/2025), tesa a valutare le integrazioni trasmesse dalla Ditta in data 07/10/2025 (Rif. prot. ARPAE n.176766, 176772, 176774, 176794), al termine della quale gli enti hanno concordato sulla necessità che la Ditta trasmettesse ulteriori chiarimenti e documenti.

In data 23/12/2025 (Rif. prot. ARPAE n.229721) la società proponente ha presentato la documentazione sopra citata.

La documentazione trasmessa dalla Ditta in data 23/12/2025 è stata oggetto di valutazioni e approfondimenti da parte dei singoli Enti nel corso della terza seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 04/02/2026; in tale occasione non sono emersi motivi ostativi alla modifica dell'Autorizzazione e, dal confronto e dalla discussione sono emerse le considerazioni, valutazioni e conclusioni puntualmente riportate nel relativo Verbale della Conferenza (Prot. n.30994 del 18/02/2026).

La seduta si è conclusa con l'approvazione all'unanimità dei partecipanti della proposta presentata dalla Ditta alle condizioni specifiche stabilite dagli Enti, fermo restando la necessità di rispetto, da parte della Ditta, delle prescrizioni contenute nel parere ai fini antincendio, presupposto allo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti.

DATO ATTO, INOLTRE, CHE:

Il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con:

- prot. n. 117433 del 30/06/2025: istanza di modifica dell'Autorizzazione;
- prot. n. 176766, 176772, 176774, 176794 del 07/10/2025: integrazioni a seguito della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 06/08/2025;
- prot. n. 229721 del 23/12/2025: integrazioni a seguito della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 04/02/2026;
- prot. n. 20420 del 02/02/2016: integrazioni volontarie.

con prot. n. 55353 del 24/03/2025, la Ditta ha presentato istanza di adeguamento al DM 127/2024 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

durante il procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/contributi:

- prot. n. 201518 del 13/11/2025 con cui il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ha trasmesso il proprio parere favorevole;

- prot. n. 202835 del 14/11/2025 con cui la struttura tecnica per la sismica dell'Unione delle Terre d'argine ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni;
- prot. n. 204511 del 18/11/2025 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha trasmesso una nota tecnica;
- prot. n. 9552 del 19/01/2026 con cui la Struttura tecnica per la sismica dell'Unione delle Terre d'argine ha trasmesso il proprio parere favorevole;
- prot. n. 22248 del 04/02/2026 con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha trasmesso il proprio parere favorevole, con prescrizioni;

l'autorizzazione comunale allo scarico in acque superficiali tiene conto anche del Nulla Osta n. 30056 rilasciato dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale acquisito al prot. Arpae n. 201518 del 13/11/2025;

in materia di antimafia, alla data dell'emanazione del presente atto, la Società richiedente, CA.RE. srl, risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi, predisposta dalla Prefettura di Modena (Prot n° 82607/2023 del 07/11/2023 emesso dal Prefetto di Modena).

CONSIDERATO CHE:

L'istanza di adeguamento è relativa all'adozione delle procedure previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";

la ditta ha allegato apposita procedura gestionale idonea a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al DM 127/2024;

per quanto riguarda i rifiuti inerti da costruzione e demolizione, la cessazione della qualifica di rifiuto è subordinata al rispetto di quanto disciplinato dal Decreto MASE 28 giugno 2024 n° 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";

le garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo il seguente importo:

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R3, R5 e R12 – Rifiuti non pericolosi**: 40.000 t/a x 12 €/t = **480.000,00 €**;
con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA **R13 – Rifiuti non pericolosi**: 3.769 t x 140 €/t = **527.660,00 €**;
con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 1.007.660,00 €

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri resi in Conferenza dei Servizi, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come da istanza della Ditta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento.

DATO ATTO CHE il presente atto comprende e sostituisce, rispetto alla Determina n. DET-AMB-2024-4151 del 29/07/2024 e s.m., il seguente titolo abilitativo:

- Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006) di cui all'"Allegato Rifiuti" del presente atto;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06) di cui all'"Allegato Acqua" del presente atto.

DATO ATTO, inoltre, CHE:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena;

con D.G.R. n. 1185 del 16/07/2025 è stato conferito all'Ing. Ferrecchi Paolo l'incarico di Direttore Generale di Arpae;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

1. Di assentire alla domanda di modifica della Autorizzazione unica rilasciata da Arpae con Determinazione n. DET-AMB-2024-4151 del 29/07/2024, successivamente modificata con Determinazione n. DET-AMB-2024-4559 del 21/08/2024 ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06, alla ditta CA.RE. srl, con sede legale e operativa a Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n. 116/D, in Comune di Carpi (MO), nel nome del suo rappresentante pro-tempore, relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto.
2. Di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006, i seguenti titoli abilitativi, pareri, nulla osta:

Autorizzazione alla gestione dei rifiuti
Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)

3. Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto precedente sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della Determinazione n. DET-AMB-2024-4151 del 29/07/2024 e s.m.:
 "Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti",
 "Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici",
 "Planimetria Layout Rifiuti - Febbraio 2026"
4. Di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella Determinazione n. DET-AMB-2024-4151 del 29/07/2024 e s.m. per le parti non oggetto di modifica con il presente atto.
5. Di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica Determinazione n. DET-AMB-2024-4151 del 29/07/2024 e s.m. e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
6. Di stabilire che, a lavori ultimati e prima della modifica dell'attività, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, il titolare dell'attività dovrà inoltrare richiesta di controllo di prevenzione incendi mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comprensiva della documentazione, prevista dal DM 07/08/2012, elencata nel parere di conformità rilasciato dai Vigili del Fuoco il 23/05/2025 (prot. n. 10468).
7. Di stabilire che, al termine dei lavori di realizzazione delle opere previste nell'istanza, il gestore dovrà presentare un'attestazione o altra tipologia di certificazione/collaudato, firmata da un professionista abilitato, di

rispondenza tra quanto realizzato, il progetto approvato e le prescrizioni della presente autorizzazione. Al documento dovranno essere inoltre allegate le garanzie finanziarie associate al nuovo assetto.

8. Di stabilire che le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto e della presente prescrizione. In alternativa la Ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **1.007.660,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 1. del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 2. del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
 - b. in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - c. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - d. con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - f. le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione.
9. Di stabilire che l'esercizio dell'impianto secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione è comunque subordinato all'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della garanzia finanziaria definita al punto precedente e che, nelle more della suddetta accettazione, l'attività può proseguire in conformità con la vigente Autorizzazione Unica rilasciata da Arpae con n. DET-AMB-2024-4151 del 29/07/2024 e s.m..
10. Di disporre che, dalla data di accettazione da parte di questa Amministrazione della garanzia finanziaria, l'autorizzazione rilasciata da Arpae n.DET-AMB-2024-4151 del 29/07/2024 e s.m. si intende modificata dal presente atto.
11. Di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la **scadenza del presente provvedimento resta confermata al 29/07/2034** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata.
12. Di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente; il Gestore è tenuto a mantenere pulite ed ordinate le aree di stoccaggio e di lavorazione esterne ed interne dell'impianto, nonché le aree di viabilità interne all'impianto.
13. Di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento.
14. Di stabilire che, in caso di incidenti che possano avere ripercussioni sulla salute e sull'ambiente, la Ditta deve darne immediata comunicazione ad ARPAE e agli Enti competenti con indicazione delle possibili cause, delle azioni di prevenzione e di ripristino messe in atto e delle eventuali modifiche alla gestione dei rifiuti resesi necessarie.
15. Di ricordare alla Ditta che è fatto obbligo di:

- adempiere agli obblighi normativi sulla tracciabilità e sulla rendicontazione documentale dei rifiuti gestiti con riferimento alla Parte Quarta del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152 e successive integrazioni e disposizioni applicative;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena apposita domanda per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda di volturazione ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o societario che possa influire sulla titolarità del presente atto.
16. Di dichiarare che l'efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento di regolare CPI ai sensi del D.P.R. n. 151/11, se ed in quanto dovuto.
 17. Di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non espressamente richiamata nella presente autorizzazione unica in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria.
 18. Di stabilire che, in relazione alla dismissione dell'impianto, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Carpi. Si precisa, a tal fine, che entro tale termine la Ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria.
 19. Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia).
 20. Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Osservatorio Energia Rifiuti e Siti Contaminati.
 21. Di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
 22. Di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";
 23. Di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al proponente una copia.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta CA.RE. srl, con sede legale e operativa a Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n. 116/D, in Comune di Carpi (MO).

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

L'impianto è localizzato in Comune di Carpi, foglio 21, mappale 131.

La superficie complessiva dell'impianto è pari a 15.143 mq. Nell'impianto è presente una struttura avente superficie pari a circa 2.400 mq destinata alla lavorazione dei rifiuti, una palazzina uffici, una cabina ENEL ed un piazzale esterno destinato a transito e stoccaggio.

La struttura sopracitata è così costituita:

- ossatura verticale costituita da pilastri in cemento armato;
- tamponamento perimetrale su tre lati in pannelli di cemento armato;
- pavimenti in battuto di cemento sia internamente che esternamente nelle zone di stoccaggio;
- capriate in cemento armato, copertura in tavelloni di cemento armato.

L'impianto è recintato lungo tutto il perimetro, in particolare:

- sul fronte sud la recinzione ha altezza complessiva di 5 mt ed è realizzata come segue: muro in cemento avente altezza di 2,15 mt, pannello avente altezza di 1 mt e rete oscurante avente altezza pari a 1,85 mt;
- sul lato sud-ovest si costituisce delle seguenti parti (altezza totale 4,8 mt): muro in cemento avente altezza di 0,95 mt, pannello avente altezza di 2,05 mt e rete oscurante avente altezza pari a 1,85 mt;
- fronte nord-ovest (altezza totale 5 mt): muro in cemento avente altezza di 3,1 mt e rete oscurante avente altezza pari a 1,9 mt;
- fronte est: recinzione e rete oscurante.

Tutta l'area è impermeabilizzata in cemento o asfalto e dotata di un sistema di raccolta acque meteoriche. L'impianto è servito da un sistema antincendio comprensivo della riserva idrica e del gruppo pompe.

Nell'impianto sono presenti i seguenti impianti di lavorazione:

- linea selezione frazione secca, costituita da dosatore lacera sacchi, vagliatori meccanici, separatore per alluminio, separatori ottici e nastri trasportatori, cabina di cernita per la separazione manuale e pressa per eventuale riduzione volumetrica. Tutte le frazioni separate manualmente vengono raccolte nei box sottostanti per poi essere eventualmente spinte mediante pala sul nastro di carico della pressa imballatrice;
- seconda linea di pressatura da utilizzare principalmente per la compattazione dei rifiuti selezionati in ingresso all'impianto o dei rifiuti ottenuti dalla selezione. Tale pressa è utilizzata in alternativa all'altra;
- impianto di triturazione di rifiuti che necessitano di riduzione volumetrica (es. ingombranti e legno): per lo svolgimento di tale attività potrà essere utilizzato un impianto mobile, eventualmente anche a noleggio;
- impianto di triturazione dei rifiuti inerti, per lo svolgimento di tale attività potrà essere utilizzato un impianto mobile, eventualmente anche a noleggio.

L'impianto esegue attività di trattamento sia su rifiuti provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani che su rifiuti speciali. I rifiuti conferiti nell'impianto possono essere monomateriali o un insieme frammisto ed eterogeneo di differenti tipologie a composizione variegata. Per quest'ultima fattispecie, lo scopo delle attività svolte nell'impianto è quello di operare la selezione e la suddivisione per singola tipologia.

La Ditta ha presentato in data 24/03/2025 (prot. n. 55353) istanza volta ad ottenere l'adeguamento dell'autorizzazione n. DET-AMB-2024-4151 del 29/07/2024 al D.M.127/2024 e, in data 30/06/2025 (prot. n.117433), istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica sopra citata per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero di rifiuti non pericolosi), ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06.

Con l'istanza sopra citata, la ditta ha chiesto le seguenti modifiche:

- incrementare le quantità massime di rifiuti in stoccaggio istantaneo;
- revisionare il lay out degli stoccaggi, anche attraverso la realizzazione di baie di separazione;
- introdurre il codice EER 150203 nel raggruppamento dei Tessili e il Codice EER 170904 nel raggruppamento dei multimateriali per essere sottoposti all'operazione R12 o eventuale messa in riserva R13;
- prevedere, per l'operazione R12 svolta su tessuti e vetro, anche la selezione per asportare le frazioni merceologiche differenti (e per i tessuti la pressatura), oltre all'accorpamento finalizzato all'ottimizzazione del trasporto.

Il rifiuto EER 150203 è costituito da materiali assorbenti o indumenti protettivi non contaminati e verranno gestiti alla stregua degli altri rifiuti del raggruppamento Tessili.

Il rifiuto EER 170904 attualmente autorizzato con riferimento al raggruppamento dei rifiuti inerti è costituito da materiali inerte. Il rifiuto che si intende introdurre nel raggruppamento Multimateriale è invece costituito da materiali di "pulizia cantiere" cioè un insieme di materiali di diversa merceologia come ad esempio plastica, legno, vetro, carta, quindi di natura non inerte.

Dalla documentazione presentata dalla Ditta e dalle considerazioni e valutazioni emerse nel corso della Conferenza dei Servizi, la configurazione finale dell'impianto a seguito delle modifiche è la seguente:

L'attività di gestione rifiuti prevede le seguenti operazioni:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- operazione di recupero R3 sui rifiuti di carta e cartone finalizzata alla produzione di EOW ai sensi del DM 188/2020, all'interno del capannone nelle aree A e B;
- operazione di recupero R5 sui rifiuti da costruzione e demolizione finalizzata alla produzione di EoW ai sensi del D.M.127/2024, o in alternativa operazione R12, nelle aree D1 e D2;
- operazione di recupero R12 su rifiuti di plastica, multimateriali, ingombranti, tessili (aree A e B), legno (aree D1 e D2), vetro (area E).

L'operazione di recupero R12 consiste nella selezione per raggruppare i rifiuti che presentano le stesse caratteristiche merceologiche e risultano identificati con codici EER anche differenti da quelli originari. Le frazioni possono poi subire riduzione volumetrica di pressatura (carta, plastica, metallo) oppure di triturazione (es. ingombranti); la triturazione avverrà con un impianto eventualmente a noleggio con caratteristiche acustiche simili a quelle dell'impianto di triturazione inerti e il funzionamento dei due trituratori non avverrà contemporaneamente.

Per quanto concerne i rifiuti del raggruppamento plastica, questi possono giungere in impianto anche pressati: in tal caso, qualora sia necessaria l'operazione di selezione, cernita e lavorazione R12, le balle di materiale dalle zone di stoccaggio verranno spostate nell'area di lavorazione coperta (area A o B), aperte e verrà svolta l'attività di selezione ed eventuale pressatura sulle frazioni ottenute, alla stregua di quanto svolto sul materiale che entra sfuso.

L'operazione di recupero R12 sui rifiuti di legno consiste nella selezione e cernita, accorpamento ed eventuale riduzione volumetrica con trituratore. L'attività viene svolta nella zona D1 o D2. La triturazione avverrà con un impianto eventualmente a noleggio con caratteristiche acustiche simili a quelle dell'impianto di triturazione inerti e il funzionamento dei due trituratori non avverrà contemporaneamente.

L'operazione di recupero R12 sui rifiuti di vetro consiste nella selezione per asportare le frazioni merceologiche differenti e nell'accorpamento finalizzato all'ottimizzazione del trasporti. Una volta appurata la compatibilità dei rifiuti da accorpare tramite la verifica dell'omologa in accettazione e il controllo visivo, gli stessi vengono accorpati nel medesimo cassone in zona E, asportando eventuali materiali estranei da conferire separatamente. Nel registro di

c/s dei rifiuti si procede alla registrazione dello scarico del rifiuto originario in R12 e al carico del rifiuto ottenuto dall'accorpamento, oltre a caricare eventuali frazioni asportate dal rifiuto da accorpare.

I rifiuti tessili vengono scaricati in cumulo nelle zone A e B per svolgere l'attività di selezione e pressatura. L'operazione di recupero R12, consiste nella selezione per asportare le frazioni merceologiche differenti, nell'accorpamento finalizzato all'ottimizzazione del trasporto, ed eventuale pressatura. Le balle di materiale pressato potranno essere stoccate nelle baie esterne.

L'operazione di messa in riserva R13 non funzionale a successive operazioni di recupero può essere svolta su tutti i rifiuti fatta eccezione per la carta, sulla quale è esclusivamente funzionale all'operazione di recupero R3.

Il quantitativo massimo complessivo dei rifiuti ammessi al trattamento (operazioni R3, R5 ed R12) o a stoccaggio (R13) non subisce variazioni ed è pari a 40.000 t/a.

Le aree di stoccaggio sono state definite secondo la seguente configurazione:

- **Zona A e B:** zona coperta destinata allo stoccaggio e lavorazione dei materiali in ingresso anche combustibili;
- **Zona C:** area esterna attrezzata con nr. 6 baie di stoccaggio dimensionate ai fini antincendio per il contenimento di materiale anche combustibile pressato o in cassoni;
- **Zona D:** area scoperta ma servita da vasca cieca di raccolta acque o eluati, attrezzata in nr. 2 baie per lo stoccaggio di materiale anche combustibile sfuso o pressato o in cassoni, e la lavorazione di inerti e legno;
- **Zona E:** area esterna destinata allo stoccaggio di materiale anche combustibile e alla lavorazione del vetro, in cassoni;
- **Zona F:** area esterna attrezzata con nr. 4 baie di stoccaggio dimensionate ai fini antincendio per il contenimento di materiale anche combustibile pressato o in cassoni.

Le aree scoperte non servite da vasche cieche di raccolta (zone C, E, F) per esigenze ambientali sono destinate esclusivamente a materiali in cassoni o a materiali pressati.

Il progetto prevede la realizzazione di baie, separate da pareti in elementi prefabbricati di calcestruzzo tipo QBLOCK di altezza pari a 4,3 m, numerate da C1 a C6 e da F1 a F4, per le due aree di stoccaggio identificate come **C** e **F** ed aventi le seguenti caratteristiche:

L'**area C** verrà ripartita in n. 6 baie, in cui potranno essere gestite diverse tipologie di rifiuti in balle o in cassone, presenti in diverse configurazioni (ad esempio solo un materiale oppure più materiali opportunamente separati) in funzione delle esigenze di impianto, anche con presenza di diverse tipologie di rifiuti o frazioni merceologiche all'interno di baie distinte e in quantitativi variabili, ma sempre nel rispetto del limite massimo previsto per la zona.

L'**area F** sarà ampliata in termini di superficie e all'interno dell'area potranno essere gestite diverse tipologie di rifiuti in balle o in cassoni (plastica, EoW di carta e cartone, tessili, metalli e altri materiali non combustibili). Anche in questa area potranno essere presenti diverse configurazioni (solo carta, solo plastica, solo tessili, ecc., o un mix dei suddetti rifiuti) in funzione delle esigenze di impianto, anche con presenza di diverse tipologie di rifiuti o frazioni merceologiche e in quantitativi variabili, ma sempre nel rispetto del limite massimo indicato.

L'**area D** verrà ripartita in due baie, rispettivamente D1 e D2, attraverso la posa di paver in cemento alti 3 metri per tutta la lunghezza della baia. Le due baie potranno essere destinate sia a materiali non combustibili, nel rispetto dei limiti quantitativi stoccabili fisicamente (stimati pari a 1.872 t), sia a materiali combustibili, il cui limite fissato dalla progettazione antincendio risulta pari a 390 t come totale delle due baie. In caso di presenza di più materiali per singola baia, oltre a mantenere i materiali separati, verrà apposta idonea cartellonistica utile ad individuare la natura delle diverse merceologie di materiale stoccato.

Le baie che verranno utilizzate in via continuativa per i medesimi materiali sono le seguenti:

- C1 e C2: Carta e Cartone
- F3 e F4: Gruppo Plastica.

Per le baie C3, C4, C5, C6, D1, D2, F1 e F2 potranno essere contemporaneamente presenti nella stessa baia rifiuti aventi categorie merceologiche differenti, sempre nel rispetto della progettualità antincendio; ogni materiale sarà opportunamente separato dagli altri e dotato di idonea cartellonistica.

Inoltre:

- i rifiuti tessili pressati verranno stoccati nelle baie C3-C4-F1-F2;
- i rifiuti inerti verranno gestiti in cumulo nelle zone D1 e D2.

Per entrambi i casi le baie non saranno esclusivamente impiegate per tessili e inerti, ma verranno ad essi dedicati all'occorrenza.

Per ogni baia il Gestore stima di stoccare al massimo tre tipologie di materiali differenti, previa opportuna identificazione con cartellonistica e sempre nel rispetto delle tipologie di materiali fissati dalla valutazione ai fini antincendio e propone di mantenere in impianto una planimetria operativa descrittiva della configurazione degli stoccaggi in essere, che possa essere aggiornata nel tempo, in relazione alle esigenze operative; quindi, oltre alla cartellonistica descrittiva dei rifiuti stoccati in ogni zona e l'indicazione se si tratta di rifiuti in ingresso o in uscita, verrà resa disponibile una planimetria che descrive l'organizzazione degli stoccaggi in essere.

In merito alle aree di lavorazione, in virtù della presenza/assenza di vasche di raccolta per le acque di dilavamento, si precisa quanto segue:

- l'operazione R3 finalizzata alla produzione di EoW di carta e cartone conforme al D.M. 188/2020, avviene all'interno del capannone nelle aree A e B;
- l'operazione R5 finalizzata alla produzione di EoW di materiale inerte conforme al D.M. 127/2024, o in alternativa R12, avviene nelle aree D1 e D2;
- l'operazione R12 effettuata sui materiali plastica, multimateriale e ingombranti finalizzata alla produzione di rifiuti da destinare a recupero avviene all'interno del capannone nelle aree A e B;
- l'operazione R12 effettuata sul legno avviene nelle aree D1 e D2;
- l'operazione R12 effettuata sul vetro avviene nei cassoni disposti nell'area E;
- l'operazione R12 sui tessili avverrà all'interno del capannone nelle aree A e B.

In merito al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività, l'assetto sarà il seguente:

- rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione (es. filtri, olio, bombolette), così come i rifiuti costituiti da ritrovamenti tra i rifiuti in ingresso (es. lana di roccia, batterie): area H.
- rifiuti costituiti dalle acque di condensa del compressore a servizio del filtro l'emissione E1 e delle polveri del filtro stesso: zona adibita a deposito temporaneo sotto al capannone.
- pneumatici derivanti dalle operazioni di cernita dei rifiuti in ingresso: area E in cassone;
- metalli ferrosi e non ferrosi che derivano dalle operazioni di cernita dei rifiuti in ingresso: nelle baie C3, C4, C5, C6, D1, D2, F1 e F2 (pressati), nei cassoni in area E e in cumuli in attesa di essere pressati nelle Aree A e B.

La lavorazione di carta, plastica, multimateriale, ingombranti e tessili avviene all'interno del fabbricato: i materiali in uscita vengono stoccati in balle pressate all'esterno oppure, per i materiali sfusi, all'interno di cassoni collocati all'esterno.

Il materiale avente caratteristiche non omogenee che non è stato trattato nelle 3 ore lavorative precedenti la chiusura dello stabilimento viene collocato in cassoni metallici posizionati sul piazzale nell'area E, adiacente alla zona destinata a materiali non combustibili.

In questo modo, eventuale materiale eterogeneo non ancora lavorato può essere stoccato separatamente dal resto del materiale e in un'area collocata a ridosso di materiali non combustibili al fine di limitare al massimo la possibilità

che un'eventuale fonte di innesco latente presente nel materiale ingressato possa generare incendi negli orari in cui il personale non è operativo in impianto.

ISTRUTTORIA E PARERI

La Conferenza di Servizi si è riunita in data 06/08/2025 (Verbale della Conferenza Prot. n.154339 del 01/09/2025), 20/11/2025 (Verbale della Conferenza Prot. n.211921 del 28/11/2025), e 04/02/2026 (Verbale della Conferenza Prot. n. Prot. n.30994 del 18/02/2026).

Dai lavori della Conferenza di Servizi non sono emersi motivi ostativi al progetto presentato dalla ditta CA.RE. srl, pertanto la Conferenza ha espresso parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

Il Presidio Territoriale di Carpi di ARPAE con prot. n.22248 del 04/02/2026 ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per la modifica dell'autorizzazione, e indica prescrizioni relative alla gestione dell'impianto.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamato e fatto proprio il parere sopra citato, CA.RE. S.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

- La presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell'Allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:
 - R3** *Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)*
 - R5** *Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche*
 - R12** *Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11*
 - R13** *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*
- L'operazione R13 è da intendersi funzionale sia alle operazioni autorizzate sia al conferimento diretto ad altri impianti adeguatamente ed opportunamente autorizzati, ad eccezione dei rifiuti del Gruppo Carta e Cartone per i quali l'operazione di messa in riserva R13 è esclusivamente funzionale alla successiva operazione di recupero R3.
- Il quantitativo massimo annuale di rifiuti in ingresso all'impianto è fissato in **40.000 tonnellate**.
- I rifiuti, le operazioni di recupero e i quantitativi massimi istantanei autorizzati ad essere stoccati nelle diverse aree sono di seguito elencati:

Area di stoccaggio	Dimensione area	Tipologia di materiale	Operazione	Modalità di stoccaggio	Quantità	
					t	m ³
A e B	880 m ²	Materiali combustibili: - Plastica - Multi materiali (carta+plastica+metallo) - Ingombranti (carta+plastica+metallo-legno) - Carta cartone - Tessili	R12, R13 R12 R13 R12 R13 R3 R13 R12, R13	Cumuli/ Balle	107 (combustibili)	410
		Materiali NON combustibili: - Metallo selezionato in deposito temporaneo	DT		50 (metallo)	

C	540 m ²	In alternativa nelle sei baie o contemporaneamente presenti: - Plastica* - EoW di Carta e cartone - Tessili - Metalli e altri materiali non combustibili	R13 R13 DT	Balle/ Cassoni (inerti)	891	1.780
D	390 m ²	In alternativa nelle due baie o contemporaneamente presenti:	R12, R13 R13 R13	Cumuli/ Balle/ Cassoni	390 (195+195)	780 (390+390)
		Materiali combustibili: - Legno - EoW di Carta e cartone - Tessili - Plastica*				
		Materiali NON combustibili: - Inerti costruzione e demolizione o relativi EoW - Metalli e altri materiali non combustibili	R5, R12, R13 DT	Cumuli/ Cassoni	1.872 (936+936)	1.170 (585+585)
E	230 m ²	Materiali combustibili (n. 4 cassoni): - Tessili - Plastica* - EoW di Carta e cartone	R13 R13	Cassoni	60 (15 x 4)	120 (30 x 4)
		- Pneumatici in DT (n. 1 cassone)	DT		9	30
		- Rifiuti in quarantena (n. 2 cassoni)	R13		30 (15 x 2)	60 (30 x 2)
		Materiali NON combustibili (n. 6 cassoni): - Metallo in deposito temporaneo - Vetro	DT R12, R13		90 (15 x 6)	210 (30 x 7)
F	400 m ²	In alternativa o contemporaneamente presenti: - Plastica* - EoW di Carta e cartone - Tessili - Metalli e altri materiali non combustibili	R13 R13 DT	Balle/ Cassoni (inerti)	660	1.320
H	12 m ²	Rifiuti autoprodotti in deposito temporaneo: - Olii esausti - Filtri sporchi - Stracci sporchi - Lana di roccia - Altri rifiuti autoprodotti	DT	In container (Fusti/ sfusi in contenitore)	15 (di cui 5 di olii)	24 (di cui 5 di olii)

* all'interno di questa macrocategoria può essere presente una quota di scarto derivante dall'operazione R12, identificata con adeguata cartellonistica, per la quale è ammesso anche lo smaltimento

5. L'attività in questione deve essere svolta secondo la configurazione impiantistica rappresentata nell'elaborato grafico allegato, per quanto non in contrasto con la presente determinazione.
6. E' vietata la miscelazione di rifiuti di tipologia diversa, sia in fase di deposito che di lavorazione.
7. Ai sensi dell'articolo 226 del D.Lgs. 152/06 comma 1 è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
8. I rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti ad impianti adeguatamente ed opportunamente autorizzati alla gestione dei rifiuti.

Prescrizioni specifiche per l'operazione di recupero R3

9. E' ammessa l'operazione di recupero R3, con annessa messa in riserva R13, per i seguenti rifiuti non pericolosi:

CODICE EER	DESCRIZIONE RIFIUTO
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 05	Imballaggi compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
19 12 01	Carta e cartone
20 01 01	Carta e cartone

10. Le attività connesse alle operazione R3 su carta e cartone dovranno essere svolte nella zona B, all'interno del capannone.

11. Per i rifiuti del Gruppo "Carta e cartone" è autorizzata l'operazione di recupero R3 per la produzione di *End of Waste* da carta e cartone disciplinate dal D.M. 188/2020 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*) da carta e cartone"; pertanto:

- l'operazione di recupero R3 consiste nella selezione e cernita finalizzata all'ottenimento delle varie frazioni merceologiche omogenee e all'eliminazione di eventuali impurezze, eventuale triturazione e pressatura, al fine dell'ottenimento delle *EoW* disciplinate dal DM 188/2020;
- i rifiuti ammessi al trattamento, i processi, le tecniche di trattamento e i materiali originati dalle operazioni di recupero che "cessano la qualifica di rifiuto" devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 3, condizioni e modalità definiti nel sopracitato D. M. 188/2020 e per gli scopi specifici di cui all'articolo 4. In assenza di conformità a dette specifiche, i materiali devono essere gestiti come rifiuti e pertanto dovranno essere avviati a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- le operazioni di recupero dovranno essere svolte secondo le indicazioni previste nel "Manuale del Sistema di Gestione Aziendale" certificato secondo la norma Uni En ISO 9001 e nella procedura "P-PRO 02 – produzione di carta e cartone recuperati (*End of Waste*)" assunta agli atti con prot. Arpae n. 117433 del 30/06/2025, e comunque quelle previste in materia di *End of Waste* da carta e cartone dal DM Ambiente 188/2020;
- per ogni lotto di prodotti finiti - "*End of Waste*" ottenuti da rifiuti in carta e cartone dovrà essere compilata la "Dichiarazione di conformità", di cui all'art. 5 del D.M. n.188/2021 come da modello di cui all'allegato 3 del DM Ambiente 188/2020;
- la Dichiarazione di Conformità, da rendersi ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 188/2020, potrà essere trasmessa ad ARPAE, in adempimento a quanto stabilito al comma 1 dello stesso articolo, anche mediante un'unica trasmissione a cadenza mensile.

12. ai sensi del D.M. n. 188/2020, gli *EoW*/materiali costituiti da carta e cartone recuperati, che risultano in esito alle procedure di recupero autorizzate, possono essere utilizzati, per gli scopi specifici di cui all'articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestati mediante Dichiarazione di Conformità ai sensi dell'articolo 5 dello stesso D.M.; pertanto, qualora non sussistano le condizioni precedenti, il rifiuto costituito da carta e cartone resta classificato come tale e dovrà essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

Prescrizioni specifiche per l'operazione di recupero R5

13. È ammessa l'operazione di recupero R5, da effettuarsi esclusivamente nell'area D, e/o la messa in riserva

R13, per i seguenti rifiuti non pericolosi:

CODICE EER	DESCRIZIONE RIFIUTO
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 09 04	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

14. L'operazione di recupero R5 autorizzata consiste nella produzione di *End of Waste* ai sensi del DM 127/2024 mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di vagliatura, macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, effettuate con un impianto avente le seguenti caratteristiche tecniche: produzione 50/180 t/h, nastro deferizzatore, nebulizzatore per l'abbattimento delle polveri, Livello di Potenza sonora a pieno carico $L_w = 118.8$ dB, oppure con impianto eventualmente a noleggio avente caratteristiche tecniche similari.
15. Preliminarmente al trattamento dei rifiuti devono essere verificati:
 - l'assenza di impurità (plastiche, cavi elettrici, isolanti, legno, carta, ecc.), che devono essere separate e correttamente gestite in quanto non compatibili con la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal trattamento;
 - la corretta classificazione e la non pericolosità ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue.
16. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali *End of Waste* in uscita è subordinata al rispetto dei criteri specifici definiti nel Decreto 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006".
17. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 giugno 2024 n. 127, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono essere rispettati tutti i criteri di cui all'Allegato 1 al D.M. medesimo, inerenti: rifiuti ammissibili, verifiche sui rifiuti in ingresso, processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore, requisiti di qualità dell'aggregato recuperato (rispetto dei parametri di cui alla tabella 2 a seconda degli utilizzi e test di cessione) e norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato; il rispetto di tali criteri è attestato dalla Ditta mediante "Dichiarazione di conformità" redatta con le modalità di cui all'art. 4 del D.M. stesso.
18. I rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale/prodotto EoW al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al precedente punto.
19. Nel caso di accertata non conformità, il rifiuto lavorato non perde lo stato di "rifiuto", e potrà, alternativamente:
 - essere sottoposto ad un nuovo processo di lavorazione, tranne nel caso di non conformità al test di cessione;
 - essere avviato a recupero/smaltimento presso altro impianto autorizzato.
20. I diversi lotti di materiali *End of Waste* di Inerti in uscita dall'operazione di recupero R5 detenuti in stoccaggio devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa dichiarazione di Conformità.
21. Il corretto campionamento dei rifiuti e dell'aggregato recuperato deve essere assicurato avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati. Per l'esecuzione dei prelievi viene

fatto riferimento alle norme UNI 10802 e UNI 932-1. Il prelievo dei campioni è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal personale che effettua l'attività.

22. Ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti ai criteri descritti nel presente atto, deve essere attivo ed operante il sistema di gestione presente in azienda, con particolare riferimento alla procedura *P-PRO 03 "Produzione di aggregato recuperato (End of waste)"* trasmessa ad Arpae ed assunta agli atti con prot. 176766 del 07/10/2025, ed ogni sua modifica dovrà essere comunicata all'Agenzia prima dell'implementazione e dell'uso. Il registro delle non conformità, nonché ogni registro delle misurazioni/controlli/attività, dovrà essere reso accessibile e disponibile ad ogni organo di controllo. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con tutte le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate nell'anno solare trascorso.
23. I documenti di trasporto del prodotto *EoW* dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità.
24. I documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono indicare l'uso previsto e la norma di riferimento relativa alle caratteristiche prestazionali del prodotto.

Prescrizioni specifiche per l'operazione di recupero R12 e la messa in riserva R13

25. E' ammessa l'operazione di recupero R12 e/o la messa in riserva R13, per i seguenti rifiuti non pericolosi:

CODICE EER	DESCRIZIONE RIFIUTO
<i>PLASTICA</i>	
02 01 04	Rifiuti plastici (ad eccezione degli imballaggi)
07 02 13	Rifiuti plastici
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici
15 01 02	Imballaggi in plastica
16 01 19	Plastica
17 02 03	Plastica
19 12 04	Plastica e gomma
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 01 39	Plastica
<i>MULTIMATERIALE</i>	
15 01 05	Imballaggi compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
<i>INGOMBRANTI</i>	
20 03 07	Rifiuti ingombranti
<i>TESSILI</i>	
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
15 01 09	Imballaggi in materiale tessile
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
19 12 08	Prodotti tessili
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
<i>LEGNO</i>	
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
15 01 03	Imballaggi in legno
17 02 01	Legno
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
<i>VETRO</i>	
15 01 07	Imballaggi in vetro
16 01 20	Vetro
17 02 02	Vetro
19 12 05	Vetro
20 01 02	Vetro
<i>INERTI</i>	
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 09 04	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

26. Per la plastica e i multimateriali, l'operazione R12 deve consistere nelle attività di cernita, macinazione, riduzione volumetrica e pressolegatura, attività che dovranno essere svolte all'interno del capannone.
27. Per il legno, l'operazione di recupero R12 deve consistere nella selezione, cernita ed eventuale triturazione, quest'ultima effettuata con macchinario anche a noleggio, esclusivamente nelle zone D1 e D2 ed in tempistiche non coincidenti con la trituzioni prevista per gli inerti.
28. Per i tessili e il vetro, l'operazione di recupero R12 deve consistere nella nella selezione per asportare le frazioni merceologiche differenti e nell'accorpamento finalizzato all'ottimizzazione del trasporto, nonché nell'attività di pressatura (per i tessili). Per i rifiuti tessili, potranno essere impiegati l'impianto di selezione e le presse e dovrà essere svolta esclusivamente nelle aree interne al capannone.
29. Sugli inerti è possibile effettuare l'attività R12 per accorpate frazioni omogenee di rifiuti da avviare a recupero

esternamente solo nei casi in cui l'attività di recupero R5 non sia logisticamente o gestionalmente possibile.

30. Relativamente ai rifiuti EER 030105 suscettibili di dare origine a dispersione eolica di polveri è ammessa la sola attività di messa in riserva (R13) da effettuare nei cassoni con copertura e/o big-bags con i quali gli stessi sono stati conferiti dalle aziende produttrici.
31. Il trattamento R12 è ammesso per i rifiuti EER 030105 per i quali, in base alle procedure di identificazione relative alla tipologia dell'azienda produttrice, sia certa l'assenza, all'interno della massa del rifiuto, di materiale polverulento.
32. Per i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13) non è ammessa l'effettuazione di alcun tipo di lavorazione prima dell'invio ad impianti autorizzati; devono essere stoccati separatamente da quelli su cui sono previste le altre operazioni (R12, R3, R5) e devono essere identificati con apposita cartellonistica (es: *EER ingressato in R13*).
33. In area scoperta non può essere svolta nessuna lavorazione, ad eccezione dell'operazione R12 sul vetro che deve avvenire all'interno di cassoni (zona E) e delle operazioni previste su legno ed inerti che potranno essere svolte esclusivamente nelle zone D1 e D2.
34. Lo scarto originato dalle operazioni di recupero dei rifiuti deve essere conferito ad impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

Prescrizioni generali

35. Dovrà essere garantita una idonea viabilità all'interno dell'impianto al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali.
36. Nella conduzione dell'impianto di recupero rifiuti la Ditta dovrà fornire ad Arpae, entro il 31/03 di ogni anno, una relazione nella quale siano indicati, per l'anno solare precedente:
 - a) quantitativi dei rifiuti ingressati suddivisi per codice *EER* e per operazione effettuata (R13, R3, R5 e R12);
 - b) quantitativi e destinazione dei prodotti/rifiuti ottenuti;
 - c) rendicontazione delle ore di impiego degli impianti di frantumazione con dettaglio della tipologia di mezzo impiegato;
 - d) quantitativo annuale in deposito temporaneo per tutte le tipologie, suddivisi per codice *EER*.
37. Devono essere adottate le seguenti misure di controllo dell'infestazione da zanzara tigre:
 - stoccaggi all'aperto: nel periodo da aprile a novembre, le aree di stoccaggio dei pneumatici e di altri rifiuti che per loro natura e stato fisico possono dare origine a ristagni d'acqua, devono essere dotate di idonea copertura, al fine di limitare la diffusione della zanzara tigre. La copertura adottata deve essere realizzata in modo tale da evitare la formazione di ristagni d'acqua e rispettare le indicazioni delle linee guida regionali (uso di tettoie, teloni di copertura senza creazione di avvallamenti.....);
 - deve essere predisposto ed attuato un piano di trattamento larvicida in particolare sui cumuli di copertoni, utilizzando i prodotti e le tempistiche indicate nelle linee guida regionali;
 - entro il 31 dicembre di ogni anno, la ditta CA.RE. S.r.l. deve trasmettere al Servizio Ambiente del Comune di Carpi e a AUSL Modena, il rapporto consuntivo dei trattamenti effettuati per il monitoraggio e controllo degli animali infestanti (insetti, topi, ecc...) e gli eventuali adeguamenti del programma di monitoraggio/controllo inizialmente predisposto;
 - il sito deve essere ricompreso fra quelli sottoposti al monitoraggio con ovitrappole;
 - con riferimento alle aree di stoccaggio degli pneumatici e di altri rifiuti che per loro natura e stato fisico possono dare origine a ristagni d'acqua, la ditta CA.RE.S.r.l. deve mettere in atto tutte le misure di controllo dell'infestazione da zanzara tigre stabilite con ordinanza del Sindaco di Carpi e delle linee guida regionali.
38. E' vietata la messa in riserva e qualsiasi trattamento di rifiuti liquidi.

39. Deve essere limitata la formazione di polveri durante le operazioni di trattamento e movimentazione dei materiali/rifiuti.
40. Il materiale avente caratteristiche non omogenee che non è stato trattato nelle 3 ore lavorative precedenti la chiusura dello stabilimento deve essere collocato in cassoni metallici posizionati sul piazzale nella zona E (area quarantena).
41. Le operazioni di carico e scarico dei rifiuti da trattare sulle linee devono avvenire al coperto e deve essere posta attenzione alle operazioni di carico dei rifiuti non pressati, come ad esempio i residui legnosi, al fine del contenimento delle polveri.
42. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a conservare presso la propria sede legale, relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, i certificati analitici e/o ogni altra documentazione attestante la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Tale documentazione deve essere acquisita preventivamente alle operazioni di trattamento.
43. Deve essere garantita la tracciabilità per la formazione dell'EoW in modo da poter ricondurre un lotto di EoW alla lavorazione del rifiuto preso in carico all'ingresso dell'impianto. Tale sistema potrà essere avvalorato dalla cartellonistica in supporto.

Prescrizioni relative allo stoccaggio

44. Lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti (in entrata ed in uscita) ed EoW deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente nell'elaborato grafico allegato; tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro e in ogni area è possibile stoccare i seguenti quantitativi massimi (in termini sia di t che di m³) e le rispettive tipologie di materiale:

Materiali		ZONA - TIPOLOGIA DI STOCCAGGIO - DIMENSIONE (mq)													TOTALE	
		ZONA A e B cumuli o balle 880 mq	ZONA C balle 540 mq						ZONA D cumuli o balle 390 mq		ZONA E cassoni 230 mq	ZONA F balle 400 mq				
			C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	**	F1	F2	F3		F4
COMBUSTIBILI	Plastica	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
	Multimateriali	x														
	Ingombranti	x														
	Carta e Cartone	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Tessili	x		x	x							x	x			
	Legno							x	x							
	Pneumatici (DT)										x (9t)					
	Quarantena										x (30t)					
NON COMBUSTIBILI	Metallo (DT)	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Vetro										x					
	Inerti								x	x						
Quantità combustibili o totale (mc)		410	1.780						780		420	1.320				
Quantità combustibili o totale (t)		107	891						390		60*	660				
Quantità non combustibili (t)		50	vedi sopra						1.872		90	vedi sopra				
TOTALE (t)		157	891						1.872		189	660				3.769
* In aggiunta alle quantità di pneumatici (9t) e rifiuti in quarantena (30t)																
** Nella disposizione dei cassoni in zona E, nel caso di assenza di cassoni di materiali NC, tra i cassoni di materiali combustibili (C, Gomma o Q) deve essere mantenuta una distanza di almeno 2 metri																

45. Il quantitativo massimo complessivo istantaneo di rifiuti autorizzato alla messa in riserva è pari a **3.769 t**.

46. Il Gestore dovrà mantenere presso l'impianto una planimetria operativa descrittiva della configurazione dettagliata degli stoccaggi in essere. Dovrà procedere all'aggiornamento della stessa ogni qualvolta, in relazione alle esigenze operative, venga modificato il layout gestionale degli stoccaggi.
47. Nelle baie C3-C6, D1 e D2, F1 e F2 potranno essere stoccate al massimo tre tipologie di materiali differenti, previa opportuna identificazione con cartellonistica.
48. Nel caso di gestione dei rifiuti tessili, i rifiuti tessili pressati potranno essere stoccati nelle baie C3-C4-F1-F2; nel caso di gestione dei rifiuti inerti, gli stessi dovranno essere gestiti in cumulo nelle zone D1 e D2. Per entrambi i casi le baie non saranno esclusivamente impiegate per tessili e inerti, ma dovranno essere ad essi dedicati all'occorrenza.
49. Il deposito temporaneo per le tipologie dei rifiuti prodotti per cui non è previsto l'ingresso dovrà avvenire esclusivamente nelle aree individuate in planimetria e di seguito riportate:
 - i pneumatici in cassone in zona E
 - i metalli ferrosi e non ferrosi sfusi o pressati in area A e B dove vengono originati, nelle baie C3, C4, C5, C6, D1, D2, F1 e F2 pressati, oppure sfusi nei cassoni in zona E
 - i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione (es. filtri, olio, bombolette), così come i rifiuti costituiti da ritrovamenti tra i rifiuti in ingresso (es. lana di roccia, batterie), sono previsti in zona H
 - rifiuti costituiti dalle acque di condensa del compressore a servizio del filtro dell'emissione E1 e delle polveri del filtro stesso in zona adibita a deposito temporaneo sotto al capannone.
50. I rifiuti da avviare a trattamento devono essere fisicamente separati da quelli risultanti dal processo di lavorazione, da quelli destinati alla sola messa in riserva e dai materiali prodotti nell'impianto; per ognuno di essi dovrà essere apposta idonea cartellonistica identificativa.
51. Lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti ed EoW deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente; tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento. Anche i contenitori per rifiuti ed EoW devono essere opportunamente contrassegnati con etichette, targhe ben visibili per dimensione e collocazione.
52. I diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di qualifica come EoW" e mantenuti distinti tra loro nonché dagli *End of Waste* e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione con idonee delimitazioni.
53. Le altezze dei rifiuti e dell'EoW collocati nell'area esterna devono essere inferiori di almeno 1 mt rispetto a quella della barriera perimetrale presente.
54. Nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un'organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti e un facile accesso nelle stesse zone di stoccaggio.
55. I rifiuti stoccati non devono contenere sostanze liquide, putrescibili e di origine alimentare, che possano dare origine ad esalazioni maleodoranti ed alla diffusione di insetti e ratti.
56. Quotidianamente ed al bisogno dovrà essere effettuata la pulizia dei piazzali e della viabilità interna.
57. Al fine della riduzione del trasporto eolico dovrà essere garantita un'adeguata manutenzione della rete metallica accoppiata al telo ombreggiante installati sulla sommità della duna.
58. Deve essere effettuato il monitoraggio (ed eventuale pulizia qualora fosse presente materiale) con cadenza quindicinale presso il punto di scarico in acque superficiali e nei pressi delle aree adiacenti all'impianto, in particolare in prossimità di bordo strada e fosso della Strada Provinciale in direzione Nord (dall'impianto fino

alla Fondazione Casa dell'Albero) e in direzione Sud (dall'impianto fino all'incrocio tra la Provinciale e la strada di accesso alla chiesa).

59. Relativamente ai rifiuti liquidi prodotti nell'impianto e costituiti da acque emulsionate derivanti dalla condensa del compressore e olio esausto, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a. le aree e/o i contenitori per il deposito temporaneo devono essere opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto e la caratteristica di pericolosità;
 - b. il deposito è ammesso esclusivamente in aree pavimentate e identificate nell'elaborato grafico allegato.
60. All'interno dello stabilimento devono essere presenti e mantenuti in efficienza idonei dispositivi antincendio ben visibili ed accessibili.

ALLEGATO ACQUA

Ditta CA.RE. srl, con sede legale e operativa a Fossoli, Strada Provinciale Romana Nord n. 116/D, in Comune di Carpi (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue domestiche in acque superficiali

PARTE DESCRITTIVA

In data 30/06/2025 (prot. n.117433) la Ditta CA.RE srl ha presentato istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2024-4151 del 29/07/2024 che non prevede modifiche relativamente agli scarichi, pertanto si confermano le seguenti linee:

- Le acque meteoriche ricadenti sulle coperture del capannone e della palazzina uffici confluiscono mediante condotta dedicata direttamente in acque superficiali, nella Fossetta di Mezzo;
- Le acque reflue domestiche, derivanti da servizi igienici e docce presenti in stabilimento, previo trattamento in fossa Imhoff e successivo depuratore trivalente biologico a fanghi attivi, sono convogliate in acque superficiali, nel fosso stradale posto sul confine ovest;
- Le acque reflue derivanti dalle fasi di lavorazione o attività di deposito/stoccaggio di materie prime e rifiuti, effettuate all'interno del fabbricato, nonché le acque meteoriche ricadenti sull'area impermeabile esterna contigua allo stesso (area D), destinata allo stoccaggio di materiali combustibili (rifiuti di legno, plastica, EoW di carta e cartone) in cumuli/balle/cassoni, metallo in DT, all'attività di frantumazione di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di triturazione dei rifiuti legnosi, sono raccolte in apposita vasca a tenuta e successivamente conferite ad impianto autorizzato al trattamento di rifiuti liquidi;
- Le acque meteoriche ricadenti sulle aree di piazzale impermeabilizzate scoperte, destinate al transito dei mezzi e allo stoccaggio di rifiuti e prodotti, sono raccolte in apposita vasca di prima pioggia e verranno conferite come rifiuti ad ogni evento meteorico, garantendo la disponibilità di volume per l'evento meteorico successivo; le acque di seconda pioggia invece verranno scaricate direttamente in acque superficiali, a valle del pozzetto scolmatore di caricamento della vasca di prima pioggia.

Lo scarico in acque superficiali (Fossetta di Mezzo) delle acque di cui al punto (A) provenienti dalle coperture, è ammessa e non necessita di specifica autorizzazione allo scarico.

Ai sensi del D.lgs. 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue di cui al punto (B) sono classificabili come "acque reflue domestiche".

Al fine di evitare che le acque derivanti da eventi accidentali si disperdano nel terreno adiacente la recinzione sul lato sud est, è stato realizzato un cordolo di contenimento.

L'approvvigionamento idrico avviene come segue:

- tramite acquedotto per l'uso antincendio e sanitario,
- tramite pozzo per uso industriale, igienico e assimilati (es. abbattimento polveri) come da Concessione n. DET-AMB-2022-987 del 01/03/2022.

ISTRUTTORIA E PARERI

La Conferenza di Servizi si è riunita in data 06/08/2025 (Verbale della Conferenza Prot. n.154339 del 01/09/2025), 20/11/2025 (Verbale della Conferenza Prot. n.211921 del 28/11/2025), e 04/02/2026 (Verbale della Conferenza Prot. n.30994 del 18/02/2026).

La Conferenza ha preso atto che l'autorizzazione comunale allo scarico in acque superficiali tiene conto anche del Nulla Osta rilasciato dal Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale e acquisito al prot. Arpae n. 201518 del 13/11/2025.

Dai lavori della Conferenza di Servizi non sono emersi motivi ostativi al progetto presentato dalla ditta CA.RE. srl, pertanto la Conferenza ha espresso parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

Il Presidio Territoriale di Carpi di ARPAE con prot. n. 22248 del 04/02/2026 ha prodotto il proprio contributo istruttorio esprimendo parere favorevole al progetto presentato dalla Ditta, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni.

Non sussistono pertanto motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

CA.RE. S.r.l., con sede legale e impianto in Strada Provinciale Romana Nord n.116/D, in Comune di Carpi (MO), visto il Nulla Osta rilasciato dal Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale e acquisito al prot. Arpae n. 201518 del 13/11/2025, è autorizzata a scaricare nella Fossetta di Mezzo, adiacente la proprietà e facente parte del reticolo di competenza del Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale, le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici a servizio dell'attività, in conformità con il progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. Non sono ammessi scarichi di acque reflue industriali dall'impianto; le acque reflue industriali prodotte dovranno essere raccolte nella vasca interrata già esistente e successivamente inviate ad impianto di trattamento rifiuti liquidi autorizzato.
2. Le acque di dilavamento e di prima pioggia ricadenti sulle aree di deposito e sulla viabilità interna dell'impianto dovranno essere raccolte nella vasca interrata di prima pioggia, già esistente, e successivamente inviate ad impianto di trattamento rifiuti liquidi autorizzato. A seguito degli eventi meteorici tale vasca dovrà essere prontamente svuotata per garantire la disponibilità della completa capacità di stoccaggio.
3. La Ditta è autorizzata a scaricare le acque di seconda pioggia in acque superficiali, fossetta di Mezzo, garantendo il rispetto dei limiti fissati in Tabella 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; tali acque non possono essere diluite con acque di lavaggio.
4. La Ditta è autorizzata a scaricare le acque reflue domestiche derivanti da servizi igienici e docce presenti in stabilimento, previo trattamento in fossa Imhoff e successivo depuratore trivalente biologico a fanghi attivi, in acque superficiali e tramite il fosso stradale della SS413 che scorre sul lato ovest della proprietà, e successivamente attraverso un fosso interpodereale a nord della stessa proprietà che scarica indirettamente nella Fossetta di Mezzo (scarico indiretto di acque reflue depurate DN 200).
5. Si individuano come manufatti di controllo ai fini dei prelievi fiscali i pozzetti già esistenti ed indicati nella "Planimetria layout scarichi rev. 2 - Giugno 2024" allegata alla Determinazione n. DET-AMB-2024-4151 del 29/07/2024. Questi devono essere facilmente individuabili mediante apposita identificazione e mantenuti sempre accessibili. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritiene necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi.
6. Deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti e delle loro parti (comprese le fosse Imhoff e il disoleatore/degrassatore), provvedendo a effettuare le necessarie manutenzioni periodiche da riportare su apposito registro di manutenzione dell'impianto.
7. Le canaline di raccolta dei percolati presenti all'interno del perimetro aziendale, nonché quelle poste nell'area sottostante il fabbricato, devono essere mantenute libere al fine di garantire il regolare deflusso dei reflui.

8. L'attività di manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti deve essere effettuata con frequenza minima annuale; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tale documentazione deve contenere:
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di fanghi di risulta dal trattamento delle acque e la relativa destinazione.
9. E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
10. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Carpi (MO) ed al Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
11. Lo scarico delle acque di seconda pioggia dev'essere dotato, nella parte finale, di una griglia, le cui maglie devono assicurare l'impossibilità a materiali solidi di dimensioni varie, presenti nel piazzale e suscettibili di dilavamento, di essere scaricati nel corpo idrico superficiale. Tale griglia deve essere visionata e pulita all'occorrenza.
12. Lo scarico finale deve inoltre essere dotato di un sistema di chiusura da attivare in caso di eventi accidentali o anomali o ogni qualvolta il dilavamento possa compromettere lo stato del corpo idrico superficiale.
13. Onde evitare eventuali fenomeni di degrado della zona di scarico nel recettore finale (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc...) ed in generale ogni volta che se ne ravvisi la necessità, deve essere effettuata in accordo con l'ente gestore dello stesso, un'adeguata manutenzione in prossimità del punto di scarico.
14. Il titolare dello scarico è tenuto ad effettuare periodiche operazioni di manutenzione dei corpi idrici recettori diretti (fossi, canali di scolo, ecc.) provvedendo alla loro pulizia con asportazione di eventuali sedimenti e, se necessario, al ripristino della loro normale funzionalità idraulica per garantire il corretto deflusso delle acque.
15. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
16. Deve essere mantenuto in efficienza un idoneo contatore volumetrico nei punti di approvvigionamento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.